

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AI SENSI DELL’ART. 36 c.2 lett. a) DEL DLGS 18 Aprile 2016 n. 50 e succ. mm. ii.

(APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22/11/ 2018)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in attuazione di quanto previsto dall’art. 36 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni di seguito nominato Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi e dei limiti di applicazione di cui al Codice.

ART. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Il ricorso all'esecuzione in affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per lavori, forniture e servizi è consentito per importi pari o inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa.
2. Il Consiglio ricorre, in via preferenziale, al MePa utilizzando la procedura di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 selezionando i contraenti in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4 adottate dall’ANAC.
3. Gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 non sono soggetti a programmazione.
4. L’affidatario di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso tecnico-professionali stabiliti nella lettera d’invito e economico-finanziari ove richiesti.
5. È vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavori, forniture o servizi per rientrare nei limiti di importo di cui al comma 1.
6. Per affidamenti di modico valore, inferiori a € 1.000,00, si opera nel rispetto di apposito regolamento adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

7. La motivazione della scelta dell'affidatario **diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.**

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Il Consiglio dell'Ordine, per ogni procedura di affidamento di lavori o acquisto di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 nomina un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. Il Consiglio dell'Ordine, per ogni procedura di affidamento di lavori o acquisto di beni e/o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 nomina il Direttore per l'esecuzione del contratto. Di tale nomina ne dà atto il RUP.
3. Il RUP predispone una determina a contrarre contenente gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 dall'ANAC. In particolare, indica:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del lavoro, del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. i requisiti tecnico-professionali;
 - d. eventuali requisiti economico-finanziari;
 - e. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - f. il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione della richiesta, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - g. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - h. i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - i. le principali condizioni contrattuali;
 - j. il nominativo del responsabile del procedimento;
 - k. il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.
2. Il RUP, sulla base di quanto indicato nella determina a contrarre, procede, ad individuare il contraente, nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza;
 - a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;

- b. mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non esclusivamente economici.
3. Nel caso di cui al comma 2 lett. a) l'ufficio predispone direttamente il contratto.
4. Nel caso di cui al comma 2 lett. b) l'ufficio predispone un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Codice.

ART. 5 – FIRMA DEI CONTRATTI E FORMA DI STIPULAZIONE

1. Il Presidente dell'Ordine, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.

Art. 6 VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore del contratto, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111, comma 2, del Codice adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Consiglio, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del direttore dell'esecuzione, che rilascia il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione confermato dal RUP, procede alla liquidazione della spesa.

Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00, la richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.

Art. 8 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Consiglio può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Art. 9 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Consiglio assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ovvero delle successive delibere riguardanti l’argomento.

2. È altresì assicurato l’accesso agli atti e la riservatezza secondo quanto previsto dall’art. 53 del Codice.